

DIRETTORE RESPONSABILE: Saverio Masi

Comitato di Redazione: Mario D'Angelo, Giovanni Garganese, Antonio Gravina, Fernando Ingresso, Massimo Scuffi
Reg. Trib. Roma n. 34 del 28/01/2004 - Stampa Typokolour via Decollatura, 60 00040 Morena (Roma) Tel. 0679840708 Fax 0679814763

Un impegno per il novennato

Attività della Giunta Esecutiva Centrale dell'AMT

La Giunta Esecutiva Centrale dell'A.M.T., in esecuzione del mandato ricevuto dal Congresso tenutosi in Lecce e dal Comitato Direttivo Centrale, ha richiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai Presidenti della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Giustizia della Camera, a tutti i Segretari dei partiti politici un incontro per rappresentare le riforme urgenti, a partire dalla modifica dell'art. 11 del DLgs 545/92 con l'eliminazione del termine di durata novennale dell'incarico e la previsione di un termine massimo di assegnazione alla stessa sezione della medesima Commissione (cfr. le delibere del Comitato Direttivo Centrale, nonché gli atti e la mozione finale del Congresso di Lecce pubblicati in "La Magistratura Tributaria n. 2").

Prima della pausa estiva, la Giunta ha avuto incontri con l'On. Gargani responsabile giustizia di Forza Italia, con l'On. Fassino e l'On. Finocchiaro rispettivamente Segretario e responsabile Giustizia del Partito DS, con l'On. Diliberto Segretario del PDCI con l'On. Buemi responsabile del Partito SDI. Sono già programmati incontri con il Ministro della Giustizia On. Castelli anche in rappresentanza della Lega, con il Senatore Pedrizzi Presidente commissione Finanze del Senato, con il partito AN. Il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha anticipato la programmazione di un incontro con il Ministro Siniscalco nelle prossime settimane.

Negli incontri fin ora avuti si è riscontrata una disponibilità di tutti i partiti incontrati a prendere in considerazione la proposta dell'Associazione. Si tenga conto che nel corso degli incontri si è parlato anche delle proposte di legge presentate dall'On. Benvenuto della Camera dei Deputati che prevede una proroga di due anni e del disegno di legge del Sen. Costa, Vice Presidente della Commissione Finanze del Senato, che adotta sostanzialmente la proposta dell'Associazione ed è stata espressa da tutti i partiti la preferenza per la proposta Costa come base di discussione.

Nel frattempo, com'è noto, nella legge finanziaria è stata prevista la modifica dell'art. 11 citato, nel senso che le parole "nove anni" sono sostituite da "undici anni", nonché l'applicazione anche ai giudici tributari della proposta di previsione di un tetto ai compensi dei giudici di pace.

Il Comitato Direttivo Centrale riunitosi in data 2 ottobre u.s. ha preso atto della proposta che proroga di due anni gli incarichi attualmente ricoperti dai giudici tributari e ha ritenuto

all'unanimità di dover proseguire nelle attività e negli incontri per pervenire all'approvazione della proposta dell'A.M.T. **Va comunque sottolineato che anche l'attenzione posta dal Consiglio dei Ministri al problema della scadenza del novennato è frutto della esclusiva attività dell'A.M.T.**

Un'attenzione che è certamente frutto dell'attività svolta dall'A.M.T. che, comunque, sarà proseguita con impegno, confidando nell'appoggio e nel sostegno dei giudici tributari. Il Comitato Direttivo Centrale in merito al previsto tetto dei compensi ha deliberato che va comunque rappresentato che tale soluzione che non riguarda la generalità dei giudici tributari, ma solo qualche presidente di commissione, non risolve il problema di moralizzazione posto dall'A.M.T. in relazione al fatto che alcuni compensi sono determinati in considerazione del lavoro di altri. Per tale ragione occorrerà insistere perché per le funzioni non giurisdizionali dei Presidenti di Commissione, dei Presidenti di Sezione e dei Vice Presidenti sia prevista un'indennità fissa, diversificata per quanto riguarda il Presidente di Commissione in ragione del numero delle sezioni, e sia riservato il compenso variabile esclusivamente ai componenti del collegio che partecipano alla decisione dei ricorsi.

Si è avuto notizia in data 5 ottobre che gli uffici tecnici della Camera dei Deputati hanno ritenuto inammissibile la proposta inserita in finanziaria di modifica dell'art. 11, trattandosi di problema ordinamentale.

Nel frattempo la giunta ha avuto anche incontri con il Direttore delle risorse umane del Dipartimento delle Politiche Fiscali Dott. Bovi e con il Dott. Busa dell'Agenzia delle Entrate per rappresentare la non corretta applicazione della tassazione ordinaria ai compensi relativi al secondo semestre 2003, che pur condividendo le osservazioni dell'A.M.T. si sono riservati una risposta dovendo consultare i rispettivi dirigenti. L'A.M.T. ha sollecitato una tempestiva risposta, in modo che la correzione, in via di autotutela, da parte dell'amministrazione della tassazione applicata possa evitare la proposizione di istanza di rimborso che la Giunta ha preannunciato nel citato incontro.

Per quanto riguarda le tabelle il settimo punto della mozione finale del II° Congresso, tenutosi a Lecce nel maggio 2004, afferma "necessarie correzioni tabellari" e per la "valutazione dei giudici tributari" impegna l'Associazione: a necessità di definire "criteri" preventivi ed obiettivi per far sì che nelle procedure concorsuali per l'assegnazione dei vari incarichi,

compresi quelli direttivi, il punteggio attribuito agli aspiranti (per le categorie: anzianità di servizio, laboriosità, diligenza ed attitudine alle funzioni) sia tale da perseguire la "pari dignità" dei giudici tributari.

Coerentemente con quanto deliberato, l'Associazione Magistrati Tributari ed il suo Comitato Direttivo Centrale hanno elaborato (nella riunione del 17 ottobre 2003) una prima proposta di modifica delle tabelle poi integrata (1 ottobre 2004) in seguito ai lavori svolti dalla Commissione ordinamento a ciò incaricata.

L'Associazione non ha mai espresso la volontà di rinunciare al ricorso proposto dall'A.M.T. avverso il decreto 6 giugno 2002 e ad opporsi al loro contenuto, avversato da gran parte dei giudici tributari. Ne è prova il lavoro della Commissione ordinamento diretto a proporre la riformulazione delle tabelle conformi al dictum della intervenuta sentenza n.6815 del 2004 del TAR Lazio.

La modifica all'Articolo 11 del D.Lgs. n. 545/92 è urgente

In occasione della pubblicazione del 2° numero della rivista il Presidente dell'AMT ha inviato la seguente lettera a:

Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Sottosegretario alla Presidente del Consiglio dei Ministri
Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato
Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati
Presidente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

"Per Sua opportuna conoscenza Le allego il secondo numero della rivista dell'Associazione Magistrati Tributari "Magistratura Tributaria" interamente dedicato alla pubblicazione degli atti del II Congresso Nazionale che si è svolto in Lecce nei giorni 21-23 maggio 2004. L'appuntamento congressuale ha consentito un'approfondita riflessione sull'ordinamento dei giudici tributari, sul processo tenuto conto dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, nonché sui rapporti tra finanza locale e processo tributario, e di individuare riforme necessarie, di cui alcune urgenti, perché il servizio giustizia-tributaria possa essere ancora apprezzato dagli utenti, come è avvenuto negli ultimi anni.

La giustizia tributaria, infatti, si è caratterizzata per la qualità delle sentenze (generalmente riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria e dai cittadini), per la professionalità di giudici indipendenti ed imparziali, per i tempi del processo in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata.

Tra le riforme urgenti, assume particolare rilievo la necessaria modifica dell'art. 11 del D.Lgs. n. 545/92, per evitare la paralisi del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - che sarebbe esclusivamente impegnato dall'espletamento di un elefantico concorso, che comporta, di fatto, un inutile turn-over - e per non disperdere specifiche professionalità.

L'urgenza della modifica, correttamente valutata dal Consiglio dei Ministri che aveva previsto nella legge finanziaria una proroga di due anni anche per consentire una attenta valutazione di una più radicale riforma, è oggi indilazionabile, dal momento che la norma relativa alla proroga è stata ritenuta inammissibile, trattandosi di una modifica meramente ordinamentale. L'Associazione Magistrati

Il Comitato Direttivo Centrale ha delegato la Giunta di informare i presidenti delle commissioni regionali e provinciali di quanto sopra, perché ne rendano edotti tutti i giudici tributari, non solo per contrastare disinformazioni sull'attività dell'A.M.T., a volte addirittura diffuse da componenti del C.D.C., ma anche e soprattutto per sollecitare un'attenzione di tutti i giudici tributari e una mobilitazione generale, tanto più che allo stato di agitazione già proclamato dal Comitato Direttivo Centrale, potrà essere necessario far seguire la proclamazione di uno sciopero.

Non per amore di polemica, ma è pur necessario sottolineare che alcuni "parlano" e "scrivono e-mail" mentre l'A.M.T. lavora e certamente sarebbe utile ed auspicabile il contributo anche di quelli che si limitano a criticare essendo comuni gli obiettivi, sempre che non si tenga conto di aspirazioni individuali di candidature al Consiglio di Presidenza.

Tributari, che non svolge solo attività sindacale, avendo tra i propri scopi statutari "il miglioramento del servizio di giustizia-tributaria, nell'ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco" confida nell'attenzione del Parlamento e del Governo.

Per illustrare le riforme, qui appena accennate, e per l'urgenza dell'indicato intervento legislativo, la Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari Le chiede di voler prevedere un incontro, auspicando che i Suoi impegni ne rendano, comunque, possibile la fissazione a breve. Cordiali saluti".

Riflessioni sulle Tabelle E ed F

Il CDC ha allo studio la modifica delle Tabelle E ed F, fermo restando l'impegno per la modifica legislativa che consenta di tener conto per i già giudici tributari, per la valutazione delle domande di trasferimento in altre Commissioni o per l'attribuzione di un diverso incarico, della sola Tabella F relativa al servizio prestato nelle Commissioni.

Per consentire una compiuta valutazione delle tabelle allegate al D.Lgs 545/92 e di quelle modificate con Decreto del Ministro delle Finanze del 2002 il Collega Quarchioni ha posto a raffronto i risultati che ciascuna categoria professionale raggiunge dopo 36 anni di attività professionale.

	<i>Secondo DLGS D.LGS 545/92</i>	<i>Secondo Modifica del CPGT 2002</i>
Magistrato amministrativo e contabile	punti 41	punti 81,5
Prof. Univ. Ordinario	punti 54	punti 81,5
Magistrato ordinario	punti 41	punti 78
Avvocato – Dot. Commerc.	punti 20	punti 49,5
Ingegnere – Architetto		
Geometra – Perito ind.	punti 0,0	punti 19,5
Ragioniere – Perito Comm.	punti 9,0	punti 26
Insegnante materie giuridico-econ. Dipendente Stato o		
Pub. Am. con laurea	punti 10,5	punti 21,5

Per superare il novennato

Proposte di legge di modifica del DL 545/92

Camera dei Deputati - n. 4994
d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento della giustizia tributaria
Presentata il 12 maggio 2004

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, concernente i requisiti generali di cui devono

essere in possesso i componenti delle commissioni tributarie, è sostituita dalla seguente:

« d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso

per la presentazione della domanda di ammissione, il settantaduesimo anno di età;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 11, concernente la durata dell'incarico, è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini della nomina ad altro incarico, il consiglio di presidenza, a completamento

dei criteri stabiliti nella tabella F allegata al presente decreto, valuta la professionalità del giudice tributario istante tenuto conto dei seguenti criteri:

a) attitudini;

b) preparazione e capacità tecnico-professionale;

c) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni”;

c) all'articolo 18, concernente la durata in carica del consiglio di presidenza, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. In caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza, che siano magistrati ordinari o amministrativi ovvero pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso ».

Art. 2

1. Per i componenti delle commissioni tributarie che compiono i nove anni previsti dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, alla data del 31 marzo 2005 o successivamente, la durata dell'incarico è prorogata al 31 marzo 2007.

Art. 3

1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, e successive modificazioni, le parole: “componente di commissione tributaria”, “ commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “magistrato tributario”, “tribunale tributario provinciale” e “corte di appello tributaria regionale”.

Senato della Repubblica N. 2960
d'iniziativa del senatore COSTA
Interventi per il potenziamento della giustizia tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).

- 1. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

- 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

- 3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza.

- 4. I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere. assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

- 5. L'assegnazione degli incarichi per trasferimento è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità d'età.

- 6. I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

- 7. Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali;

b) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso aggiuntivo, di cui al comma 2, è riconosciuto per ogni istanza cautelare definitiva in relazione ad ogni provvedimento emesso a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati, su richiesta del consiglio stesso».

Regolamento dell'AMT

Regolamento approvato dal CDC in esecuzione della delibera dell'Assemblea Generale del 24 aprile 2004 di modifica dello Statuto

Art. 1 - Convocazione dei comizi elettorali

1. Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per il suo rinnovo e stabilisce per le votazioni i giorni di lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del quadriennio dalla data di insediamento. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo Centrale nomina contemporaneamente l'Ufficio elettorale centrale di cinque componenti, i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario; l'Ufficio elettorale centrale si insedia nella Segreteria generale dell'Associazione cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.

2. Entro quindici giorni anteriori alla data di inizio delle operazioni di voto le Giunte regionali nominano gli Uffici elettorali regionali, composti da tre membri effettivi e di tre supplenti.

3. Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del comitato ovvero per altra causa, procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro 15 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità, e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivo.

Art. 2 - Candidati al Comitato Direttivo Centrale

1. Le firme dei presentatori, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 23 dello Statuto, devono essere corredate della indicazione, apposta olograficamente in carattere stampatello, del nome, cognome e residenza anagrafica dei Socio presentatore, nonché della data di apposizione.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature al Comitato Direttivo Centrale

1. Ciascuna candidatura, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da far pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria.

2. Verificata la regolarità delle candidature presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuno di essi un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione.

3. Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono recare in calce quattro righe in bianco per l'espressione dei voti di preferenza. Provvede altresì a far stampare i manifesti e le cartelle contenenti l'elenco dei candidati, con il numero progressivo attribuito.

All'uopo trasmette, a tutte le Giunte Provinciali dell'A.M.T., almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni le schede necessarie alla votazione, ed un congruo numero di manifesti, che dovranno essere affissi presso ogni seggio elettorale.

4. Per l'elezione dei componenti regionali, i suddetti adempimenti degli organi nazionali e regionali si intendono riferiti rispettivamente agli organi regionali e provinciali.

Art. 4 - Modalità di votazione per il Comitato Direttivo Centrale

1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle ore quattordici del lunedì e alle ore nove alle ore sedici del martedì. Il Presidente del seggio consegna al votante le schede elettorali, il quale le compila e le inserisce nell'urna. Ogni elettore può votare per non più di quattro candidati compresi nell'elenco per l'elezione dei componenti nel Collegio Unico Nazionale e non più di uno compreso nell'elenco per l'elezione del componente regionale. Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero suddetto, nonché i voti espressi a favore di candidati non compresi nell'elenco.

2. Esaurite le operazioni di voto, gli Uffici Elettorali Provinciali, verificata la regolarità delle operazioni, trasmettono all'Ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle dello scrutinio, le schede votate, l'elenco dei votanti ed eventuali reclami.

L'Ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna candidatura. Procedo quindi alla distribuzione dei seggi, assegnandoli ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più anziano di età.

Art.5. Modalità di costituzione delle Sezioni Provinciali.

1. Le Giunte Regionali o sette soci residenti nello stesso territorio provinciale, possono assumere l'iniziativa per la costituzione della Sezione Provinciale. A tal fine convocheranno, entro 60 giorni dall'iniziativa assunta, un'assemblea, invitando a parteciparvi tutti i giudici tributari residenti nella provincia, ancorché non soci.

2. L'assemblea, dopo l'iscrizione di eventuali ulteriori soci, delibera di quanti membri è composta la giunta esecutiva provinciale e successivamente elegge tali componenti.

3. Il Presidente della sezione provinciale eletto nella prima seduta della Giunta trasmette al Comitato Direttivo Centrale per al ratifica della sezione la convocazione dell'assemblea di cui al comma 1, il verbale dell'assemblea con l'indicazione dei nominativi dei partecipanti, nonché il verbale della prima riunione della Giunta relativo alle elezioni del Presidente Provinciale del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art.6 Sito web

L'informazione dei soci potrà avvenire anche con l'apertura di un sito internet

Art.7 Iniziative culturali

Le iniziative dell'Associazione di carattere culturale possono essere rivolte a tutte le categorie professionali comunque interessate alla legislazione tributaria per rendere più visibile l'Associazione all'esterno e stimolare la cultura tributaria.

Art.8 Attuazione degli scopi sociali

In conformità con quanto previsto all'art.2 dello Statuto, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento del CDC,

gli scopi sociali possono essere così attuati: dalla Associazione nazionale, dalle Sezioni Regionali e Provinciali in regime di autonomia finanziaria, previo comunicazione alla Giunta Esecutiva Centrale dell'A.M.T. promovendo la formazione, la ricerca e le relazioni verso l'esterno quali, ad esempio:

- a. realizzazione del costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli associati;
- b. iniziative dirette allo studio, all'aggiornamento e dall'approfondimento dei diritti e del processo tributario per l'aggiornamento e la formazione dei giudici svolgimento di attività di studio e ricerca;
- c. acquisizione e diffusione di conoscenze nelle materie di competenza dei Giudici Tributari; la promozione il mantenimento di contatti con organi istituzionali, enti ed altre associazioni di categoria mediante delegati all'uopo scelti per diffondere iniziative e piattaforme inerenti lo status di Giudice Tributario e tutte le problematiche adesso connesse.
- d. la promozione e realizzazione di iniziative editoriali con i mezzi più idonei;
- e. l'istituzione di Osservatori sulla giustizia tributaria, di corsi e di scuole di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della funzione di Giudice Tributario, avvalendosi di consulenti propri o esterni o convenzionandosi con Università, enti pubblici e privati, questi ultimi, di chiara e provata capacità e serietà;

- f. la promozione, patrocinio di manifestazioni culturali nel campo delle materie di competenza dei Giudici Tributari;
- g l'istituzione di borse di studio e di ricerca nelle materie tributarie, economiche, aziendali e giuridiche da assegnare secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale o Giunta Provinciale;
- h. la stipula di convenzioni a favore dei soci;
- i. iniziative a scopo di beneficenza.

Art.9 Soci benemeriti

La Sezione Regionale o la Sezione Provinciale possono proporre al Comitato Direttivo Centrale l'ammissione dei soci benemeriti di cui all'art.4 comma 3 dello Statuto.

Art.10 Quota associativa

La quota associativa dovrà essere corrisposta entro il 30 marzo di ciascun anno e la sua durata è fissata in un anno solare. Le modalità di riscossione saranno coordinate in sede regionale. La corresponsione della quota potrà avvenire, previa specifica autorizzazione al prelievo da parte del socio, anche mediante ritenuta sui compensi.

Art.11 Sciopero

Il Comitato Direttivo Centrale è convocato d'urgenza dal Presidente per definire le modalità ed i tempi di attuazione di eventuali proclamazioni di sciopero in base alle previsioni del Codice di autoregolamentazione.

Sulla corretta tassazione dei compensi del secondo semestre

Richiesta di incontro del Presidente al Dott. Aldo Bovi ed al Dott. Vincenzo Busa sulla questione della tassazione dei compensi corrisposti ai giudici tributari.

Con direttiva del 28/06/2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2003 la parte fissa sia corrisposta "anche mediante l'apertura di ruoli di spesa fissi..." e per quanto riguarda la parte variabile "dovrà provvedersi entro il mese di novembre dello stesso anno al pagamento delle vertenze discusse nel primo semestre Al pagamento degli emolumenti aggiuntivi, dovuti per il secondo semestre, si provvederà entro il mese di maggio dell'anno successivo".

Nell'anno 2003, i compensi variabili relativi al secondo semestre 2002 sono stati corrisposti e assoggettati a tassazione separata, mentre nel 2004 ai compensi relativi al secondo semestre 2003 è stata applicata la tassazione ordinaria in base al parere espresso in data 11/03/2004 dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenda delle Entrate.

Il parere si fonda sull'indicazione dell'ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali che "il differimento della corresponsione dei compensi variabili è richiesto dalle differenti modalità di calcolo degli stessi" in quanto "le operazioni di calcolo non possono essere effettuate alla fine del semestre di riferimento, ma in un momento successivo", per cui trattandosi di un ritardo fisiologico i compensi variabili devono essere considerati arretrati di lavoro dipendente solo se corrisposti dopo il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

A prescindere dal fatto che tali compensi sono stati corrisposti a diversi giudici dopo il 31 maggio e, in qualche caso, non

sono stati ancora corrisposti, il Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari, nella seduta del 17/07/04, sollecitato dagli associati a predisporre un modello di istanza di rimborso, ha approvato la mia proposta di richiedere, prima di qualsiasi iniziativa, alle SS LL un incontro per rappresentare le ragioni che giustificano la tassazione separata e che vengano di seguito indicate sinteticamente.

L'Art. 13 del D.Lgs. 545/92, che disciplina il trattamento economico dei giudici tributari, non prevede la corresponsione semestrale dei compensi variabili, prevista invece dalla direttiva 28/06/02 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, peraltro, non fa cenno ad impossibilità di calcolo. D'altra parte, già per gli anni precedenti, su indicazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, venivano considerate, ai fini del calcolo solo le sentenze depositate entro il 15 gennaio dell'anno successivo e non quelle depositate successivamente, per cui, eventualmente, potevano essere assoggettati a tassazione ordinaria i compensi relativi alle sentenze depositate dopo il 15 dicembre o il 30 novembre.

Infatti, ciascuna Commissione è in grado di effettuare i relativi calcoli e provvedere alla liquidazione prima del 12 gennaio dell'anno successivo se si considerano le sentenze depositate al 15 dicembre o, al massimo, al 30 novembre.

Non si giustifica, cioè, con l'impossibilità di calcolo, l'assoggettamento a tassazione ordinaria dei compensi variabili relativi al periodo 1° luglio/15 dicembre o 30 novembre.

L'incontro che si sollecita può consentire una definizione della questione ed evitare migliaia di istanze di rimborso, nonché gli eventuali giudizi conseguenti.

Confido nella Loro disponibilità, già registrata in altre occasioni.

Dalle regioni e dalle province

Dalla Sezione Provinciale dell'A.M.T. di Lucca

“Giudice: Carneade? No grazie”.

“La qualifica legale di *Giudice* è stata ufficializzata dal 29 luglio scorso comparso per la prima volta nella scheda a stampa meccanizzata del fac-simile della sentenza/ordinanza in corrispondenza del terzo nominativo (finora senza alcuna dicitura a lato) del Collegio Giudicante delle Sezioni di tutte (TUTTE: SIC!) le C.T. di Italia. Il terzo Giudice non risulta quindi più Carneade. Lo Comunica il Presidente Provinciale della Sezione dell'A.M.T. di Lucca, il quale precisa che l'innovazione, che non è soltanto di facciata ma è anche di sostanza in quanto rende più percepibile all'esterno il carattere giurisdizionale della funzione svolta, è stata resa possibile a seguito di un ennesimo (*solitario*) intervento da parte della Giunta Provinciale di Lucca sugli Organi centrali in Roma, i quali, con molta sensibilità, in accoglimento della richiesta, hanno provveduto a colmare la risalente lacuna. I Colleghi, che hanno notata la novità in occasione del ritiro dei fascicoli di causa di settembre/ottobre scorsi, ora conoscono l'iter travagliato dell'iniziativa, che si aggiunge all'adozione, nel mese di marzo scorso, del nuovo *logo*, recante, sotto lo stemma “Repubblica Italiana”, la sola dicitura di “C.T. Regionale/Provinciale” con la conseguente rettifica sui pannelli di segnaletica esterna ed interna nonché sulla carta intestata di ciascuna C.T.. Il Comunicato conclude dicendo che i Giudici devono ora ricordare a se stessi che essi, per il principio della c.d. immedesimazione organica, sono le C.T., in odore di cambiare nome, che dovrebbe essere quello più appropriato di “Tribunali/Corti di Appello Tributarie” in modo da completare l'avviata quadratura del cerchio. Ergo, occhio alla qualità della stesura dei provvedimenti giudiziari non essendovi alcun posto per “alibi”, dovendosi onorare a 360° la qualifica ufficialmente conferita di Giudice, che collegialmente o individualmente (ove previsto), emette sentenze sotto lo stemma della Repubblica Italiana ed in nome del popolo italiano, ossia in sua rappresentanza.”

Dalla Sezione di Cosenza

Si è tenuto a Castrovillari, Cs, nei locali del Protoconvento, un convegno sul tema :”Fermo Amministrativo. La parità delle parti alla prova”. L'assise, organizzata dalla locale Camera Civile con il patrocinio del Comune e dell'Ordine degli Avvocati, e alla quale hanno partecipato Autorità ed esperti del settore, tra i quali Presidenti di Commissioni Tributarie, dirigenti nazionali e locali dell'AMT, Presidenti di Ordini Professionali, ha avuto quali relatori il Prof. Mario Cicala, il quale ha trattato il tema della “Parità delle parti, dal processo civile al processo amministrativo” e gli avvocati A. Riccioni e C. Di Giosa, i quali hanno approfondito le tematiche relative al fermo amministrativo. I lavori sono stati coordinati dal Prof. Federico Maria D'Ippolito, vice presidente del CPGT e ordinario di diritto Europeo presso la II Università di Napoli.

Dalla Sezione calabrese

Enorme successo ha riscontrato il primo Convegno Regionale sulla Giustizia Tributaria, organizzato dall'Associazione Magistrati Tributarie, sezione calabrese.

Questo primo convegno ha avuto come splendida cornice, gli eleganti locali messi a disposizione dal Golf Village di Marina di Sibari. Particolare e prestigioso luogo scelto deliberatamente per ricondurre nelle antiche terre della Magna Grecia, il lustro derivante dai suoi antichi retaggi culturali ora sopiti da anni di inerzia economica e storica. Il selezionato e competente uditorio, formato in larga parte da addetti ai lavori come Magistrati ordinari, tributari, Dottori Commercialisti, Avvocati ed operatori economici, provenienti non solo dalla Calabria, ma da tutta l'Italia meridionale, ha potuto gustare ed apprezzare la professionalità degli interventi del Dr. Ennio Sepe, del Prof. Mario Cicala, dell'Avv. Alessandro Cicala, dell'Avv. Alessandro Riccioni, dell'Avv. Cristiano Di Giosa.

Due corsi di formazione organizzati dalCPGT

Per la *Puglia* e la *Basilicata* è stato organizzato un corso di formazione e aggiornamento professionale. Il corso si svolgerà a Monopoli (Bari) presso l'Hotel “Villaggio Club Porto Giardino” nei giorni 2-3 e 4 dicembre.

In collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza è prevista l'istituzione di un corso di alta formazione permanente per i Giudici Tributarie che si terrà in Bologna a partire dal 17 dicembre 2004 fino al 24 giugno 2005. Per il coordinamento logistico contattare il Giudice Tributario Avv. Daniela Gobbi tel. 051.267060 fax 051.261709

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI - AMT

Corso di formazione e aggiornamento per Magistrati Tributarî e Professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario

e con il patrocinio di:

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Consiglio Notarile di Milano - Ordine degli Avvocati di Milano
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi

Inaugurazione del corso 2004-2005 mercoledì 1 dicembre 2004, ore 18, Sala Napoleonica V. San Antonio, 12 - Milano

Coordinatori:

Gianfranco Gaffuri, Ordinario di diritto tributario - Università degli Studi di Milano

Massimo Scuffi, Coordinatore nazionale formazione - AMT

Corpo docente:

E. De Mita - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,

A. Di Pietro - Università degli studi di Bologna, *G. Falsitta* -

Università degli studi di Pavia, *G. Gaffuri* - Università degli

studi di Milano, *C. Garbarino* - Università Luigi Bocconi di

Milano, *C. Glendi* - Università degli studi di Parma, *E.*

Lancellotti - Università degli studi di Milano, *M. Logozzo* -

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, *C. Magnani*

- Università degli studi di Genova, *G. Marino* - Università

degli studi di Milano, *G. Marongiu* - Università degli Studi

di Genova, *G. Tarzia* - Università degli Studi di Milano, *F.*

Tesaurò - Università degli Studi di Milano-Bicocca, *R.*

Sacchi - Università degli Studi di Milano, *G. Zizzo* -

Università Cattaneo di Castellanza, *M. Blandini*, - Procura

Generale di Milano, - CTR Lombardia, *R. Bricchetti*, -

Tribunale di Milano - CTP di Milano, *A. Converso* - Corte di

Appello di Torino - CTR Piemonte, *L. de Ruggiero* - Corte di

Appello di Milano - CTR Lombardia, *M. Donno* - Corte dei

Conti di Milano - CTP di Milano, *B. Quatraro* - Tribunale di

Milano - CTP di Milano, *R. Rordorf* - Corte di Cassazione, *V.*

Salafia - già Presidente della Corte di Appello di Milano, *M.*

Scuffi - Corte di Appello di Milano - CTP di Milano.

Sede del corso

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza

- Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano

Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate dal 15 ott al 15 nov 2004 con le modalità previste dal bando disponibile sul sito

<http://studenti.unimi.it/master/master0405/perfezionamento/elenco-corsi.htm>

Quota di partecipazione

La quota di iscrizioni è di €300 + €50 (a titolo di contributo per le spese di selezione, non rimborsabile).

Durata

Il corso si articola - nel periodo dic 2004 - mar 2005 - su moduli giornalieri di ore 2 il Martedì (17.30-19.30) e il Giovedì (17.00-19.00) per complessive 48 ore.

Alla fine del corso verrà rilasciato dall'Università degli studi di Milano un attestato di partecipazione dopo lo svolgimento di un colloquio e la verifica della frequenza.

Per informazioni

Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza Segreteria Didattica - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano Tel. 02-5031.2474/ 2694 / 2087 - Fax 02-5031.2475

e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it

Segreteria AMT sezione Lombardia Studio Velia Mauri - giudice tributario V.le Beatrice d'Este 23 - 20122 Milano Tel. 02-58320970 - Fax 02-58320963.

e-mail: velia.mauri@mauri-velia.191.it

UNA RACCOMANDAZIONE ED UN INVITO

Cari colleghi come avete notato sono già stati pubblicati tre numeri del "Notiziario" e due numeri della rivista "Magistratura Tributaria" che speriamo siano stati di vostro gradimento. Questo notevole impegno, sia di lavoro che economico (**tutti i numeri sono stati recapitati a tutti i giudici tributari anche non soci**), deve necessariamente essere confortato dall'iscrizione all'Associazione per garantire la continuità della pubblicazione.

Stiamo preparando il sito internet in modo da poter anche scambiare le nostre idee attraverso il forum.

Attendiamo di sottoscrivere le convenzioni richieste alle varie ditte in modo da offrirvi dei servizi utili.

Tutto ciò ci pone nella necessità di invitarvi ad iscrivervi all'AMT in quanto solo partecipando attivamente si potranno affrontare tutti i problemi irrisolti.

Per assicurare un recapito sicuro e rapido della rivista "Magistratura Tributaria" e del "Notiziario" è opportuno che ciascun socio comunichi alla Sezione Provinciale o Regionale di appartenenza o alla Segreteria Generale dell'AMT (via A. Depretis, 7, Galleria Margherita, Roma Tel. 0647825764 - 0648776250 e-mail: assmagtr@tin.it) il proprio indirizzo completo.

III CONVEGNO NAZIONALE

L'evoluzione delle forme d'imposizione, del potere impositivo e la giurisdizione delle Commissioni Tributarie

Bologna 26-27 novembre 2004

Aula Magna e Aula Absidale di S.Lucia Via Castiglione, 36 Bologna

Venerdì 26 novembre 2004

Sabato 27 novembre 2004

13,30 - Registrazione partecipanti

14,00 - Saluti delle Autorità invitate

Apertura Lavori

Giacomo Caliendo, *Presidente AMT*

Stefano Canestrari, *Preside Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna*

Fabio Alberto Roversi-Monaco, *Direttore Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica*

15,00 - I SESSIONE

FEDERALISMO FISCALE. ASPETTI COSTITUZIONALI, FORME DI PRELIEVO

Relazione introduttiva

Presidente di Seduta - Ennio Attilio Sepe, *Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Forme di prelievo e autonomia impositiva

Augusto Fantozzi, *Ordinario Università "La Sapienza"*

Forme di prelievo e aspetti costituzionali

Antonio Martone, *Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione*

Legalità del prelievo e prestazioni imposte

Gianfranco Gaffuri, *Ordinario Università di Milano*

16,30 - Coffee break

17,00 - II SESSIONE

AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, ENTI LOCALI E FORME DI PRELIEVO

Relazione introduttiva

Presidente di Seduta - Adriano Di Pietro, *Ordinario Università di Bologna*,

Autonomia impositiva regionale e riforma costituzionale

Entrate patrimoniali e tariffarie tra norme e funzioni amministrative

Lorenzo Del Federico, *Ordinario dell'Università di Chieti-Pescara*

Autonomia impositiva locale e forme di prelievo

Mario Donno, *Consigliere della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia*

18,30 - Interventi programmati: Le ricadute amministrative del federalismo

Flavio Delbono, *Vice Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna*

Andrea De Maria, *Vice Presidente della Provincia Bologna*

Massimo Romano, *Direttore Generale del Comune di Bologna*

Gianluca Galletti, *Componente Alta Commissione del Federalismo*

William Rossi, *Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna*

Fernando Imbrogliani, *Direttore dell'Agenzia del Territorio*

8,30 - Registrazione partecipanti

9,00 - Saluto dei Rappresentanti degli Ordini Professionali

9,30 - III SESSIONE

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA, RAPPORTI CON LE ALTRE GIURISDIZIONI

Presidente di Seduta: Giacomo Caliendo, *Presidente A MT*

Rapporti tra Giurisdizione tributaria e Giurisdizione ordinaria

Andrea Parlato, *Ordinario Università di Palermo*

Rapporti tra Giurisdizione tributaria e Giurisdizione penale

Angelo Gargani, *Consigliere del CPGT*

La motivazione della sentenza

Raffaele Ceniccola, *Consigliere del CPGT*

Rapporti tra Giurisdizione tributaria e Giurisdizione amministrativa

Aldo Scola, *Presidente della CTR e Consigliere di Stato*

Litispendenza e Pregiudizialità amministrativa

Franco Mastragostino, *Ordinario Università di Bologna*

10,45 - Coffee break

11,15 - Ripresa Lavori

Tutela cautelare nel giudizio di appello

Piera Filippi, *Ordinario Università di Bologna*

I giudizi di rinvio delle Commissioni alla Corte Costituzionale

Umberto Apice, *Sostituto procuratore presso la Suprema Corte di Cassazione*

Giurisdizione tributaria e Ordinamento Comunitario

Massimo Scuffi, *Consigliere presso la Corte d'Appello di Milano*

12,00 - Interventi programmati

Agostino Del Signore, *Segretario Generale AMT*

Giancarlo Giambartolomei, *Componente di Giunta AMT, Presidente di Sezione del TAR Puglia*

Mario Martelli, *Avvocato, Prof.a c. Dir. Proc.Trib. Polo universitario Rimini*

12,30 - TAVOLA ROTONDA

GIUSTIZIA TRIBUTARIA E GIUDICI TRIBUTARI: LE RIFORME URGENTI

Moderatore - Antonio Criscione, *Giornalista de Il Sole 24 Ore*

Con la partecipazione di:

Mauro Agostini, *Deputato, Responsabile Commissione Giustizia*

Giacomo Caliendo, *Presidente dell'AMT*

Giorgio Costa, *Vice Pres Commissione Finanze e Tesoro, Senato*

Giuseppe Gargani, *Presidente della Commissione Giuridica e per il Mercato Interno del Parlamento Europeo*

Maurizio Leo, *Vice Presidente Commissione Finanze e Tesoro Camera Deputati*

Andrea Manzitti, *Direttore del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Interverrà

Gianluigi Magri, *Sottosegretario per l'Economia e Finanze*

Segreteria scientifica

Daniela Gobbi, *Vice Segretario Generale AMT, Presidente Regionale AMT Emilia Romagna*

Segreteria organizzativa

Liala Morini - Laboratorio delle idee srl V. dell'indipendenza n. 54 40121 Bo Tel. 051/249888 Fax 051-251775

e-mail: liala.morini @labidee.it